



**COMUNE DI ACQUASANTA TERME**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 153 Del 12-11-20**

<b>Oggetto:</b>	<b>ATTUAZIONE ARTICOLO 57 DL 104 DEL 14/08/2020 CON=</b> <b>VERTITO CON LEGGE 126/2020. MODIFICA PROGRAMMAZIO=</b> <b>NE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE.</b>
-----------------	---

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di novembre alle ore 11:30, telematicamente, ai sensi del decreto sindacale n. 2/2020, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	VICE SINDACO	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	P
TROLI STEFANO	ASSESSORE	P
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 5, assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario Comunale la DOTT.SSA STELLA MARIA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

**RICHIAMATO** l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

**ATTESO** che la norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

### PREMESSO CHE:

- con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”*, necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.

Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "*Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*", unitamente al Conto annuale del personale;

#### **RILEVATO CHE:**

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "*dotazione organica*" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in **un valore finanziario** di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.
- per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 – spesa media triennio 2011/2013 corrispondente, per il Comune di Acquasanta Terme, ad **€ 654.160,39** al netto di tutte le riduzioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

**RICHIAMATO** l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a



**dalla legge 15 dicembre 2016, n.229,))** in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;

- ✓ **3-bis.** Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un **fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021**, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo i cui a periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. **Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.**

- ✓ **3-septies.** A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

**DATO ATTO CHE** questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero, giusta deliberazione della G.C. n. 12/2020 e n.124/2020;

**VISTO** l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita "1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. . Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

**ATTESO** che in ragione della sopra richiamate disposizioni, il Comune di Acquasanta Terme ha assunto il seguente personale a tempo determinato in servizio alla data odierna:

<b>CATEGORIA</b>	<b>TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO	DIRETTIVO
D1	TEMPO PARZIALE 50%	ISTRUTTORE TECNICO	DIRETTIVO
D1	TEMPO PARZIALE 50%	ISTRUTTORE TECNICO	DIRETTIVO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO	DIRETTIVO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO	DIRETTIVO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO	DIRETTIVO

C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

**RICHIAMATA** la nota dell'USR Regione Marche Sisma 2016 n. 96623 del 27/10/2020 – ns. Prot. n. 15742 del 27/10/2020 con la quale, ai fini di una ricognizione straordinaria del personale assunto ex art. 50 bis del DL 189/2016 ai sensi e per gli effetti del novellato art. 57 del DL 104/2020, si richiedeva di comunicare l'elenco dei dipendenti, con specifica dei costi mensili ed annuali, che alla data del novembre 2020 ( o del 12/11/2020 - data di scadenza della domanda di cui al comma 3-bis del citato art. 57) avevano già maturato i tre anni di servizio con l'ente necessari per la stabilizzazione, nonché l'elenco di tutti gli altri dipendenti che avrebbero maturato tale requisito entro il 31/12/2023;

**DATO ATTO** che con nota n. 15493, ad evasione di quanto richiesto dall'USR Regione Marche Sisma 2016, si provvedeva in data 29/10/2020 a comunicare la situazione dettagliata dei dipendenti a tempo determinato ex art. 50 bis del DL 189/2016 con indicazione per ognuno della data di maturazione del triennio necessario per la stabilizzazione, come di seguito esposto:

CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA EFFETTIVA DEL CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)	COSTO ANNUALE TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE COMPLESSIVO (COMPRESI ONERI ED IRAP)	NOTE
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	07/05/2020	€ 34.180,79	
D1	TEMPO PARZIALE 50%	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	16/07/2020	€ 17.090,40	
D1	TEMPO PARZIALE 50%	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	23/04/2021	€ 17.090,40	Il dipendente detiene n. 545 giorni di contratto a tempo determinato per cause diverse dal sisma considerati ai fini del requisito
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	09/11/2021	€ 34.180,79	
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/12/2022	€ 34.180,79	
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/12/2022	€ 34.180,79	
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	08/03/2023	€ 31.204,19	
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	08/03/2023	€ 31.204,19	
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	31/05/2023	€ 31.204,19	

**ATTESO CHE** la struttura organizzativa attuale costituita dal solo personale a tempo indeterminato non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

**RICHIAMATI** i succitati e trascritti commi 3, 3bis e 3 septies dell'art. 57 del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 e dato atto che assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Acquasanta Terme vorrebbe effettuare, come di seguito dettagliate in termini di condizioni e vincoli, rientrano nelle suddette fattispecie, ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Acquasanta

Terme e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, **in particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de qua"** ;

#### **DATO ATTO PERTANTO**

- ✓ che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato che il Comune di Acquasanta Terme intende effettuare nell'annualità 2021 e successive (conformemente a quelli che potrebbero essere i diversi requisiti temporali normativi) è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", così come la relativa entrata corrente;
- ✓ che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del totale finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 del DL 104/2020 convertito dalla legge n. 126/2020;

**RITENUTO** che, a fini previsionali, costituendo il piano triennale del fabbisogno del personale un presupposto logico giuridico sostanziale ed essenziale anche per la richiesta di accesso al finanziamento del Fondo "de quo" di cui al succitato comma 3bis dell'articolo 57 e dunque per procedere poi all'autorizzazione alla spesa di personale e alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 è necessario comunque prevedere **un'entrata corrente per la copertura di tali assunzioni che sarà al 100% a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 del DL 104/2020 convertito dalla legge n. 126/2020;**

**RICORDATO** che la normativa sulla stabilizzazione del personale, richiamata dall'art. 57 del DL 104/20 e s.m.i., è dettata attualmente dall'art. 20 del DL75/2017 e s.m.i. che, per quanto qui interessa, testualmente recita: *"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della [legge n. 124 del 2015](#) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni ..... omissis";*

**DATO ATTO** che pertanto, alla data odierna, ai sensi di quanto richiesto dal comma 1 - lettera c) dell'art. 20 del DL 75/2017, è necessario per poter procedere alla stabilizzazione di personale a tempo determinato che il dipendente abbia maturato alla data del 31/12/2020 i tre anni di servizio anche non consecutivi negli ultimi otto con l'Amministrazione che procede alla stabilizzazione;

**RILEVATO** come il piano triennale del fabbisogno del personale non possa che essere redatto sulla scorta della normativa esistente e sulle connesse potenzialità assunzionali in termini di stabilizzazione, ovviamente influenzato dai vigenti limiti temporali di maturazione dei requisiti per poter accedere alla particolare procedura di cui all'art. 20 del DL 75/2017 in parola;

**CONSTATATO**, alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, che il Comune di Acquasanta Terme ritiene necessario rideterminare il fabbisogno di cui al DUP 2020/2022 e DUP 2021/2023, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, **che maturi i requisiti, di cui all'art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nei termini attualmente stabiliti, ovvero entro il 31/12/2020:**

CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA EFFETTIVA DEL CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)	COSTO ANNUALE TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE COMPLESSIVO (COMPRESI ONERI ED IRAP)	NOTE
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	07/05/2020	€ 34.180,79	
D1	TEMPO PARZIALE 50%	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	16/07/2020	€ 17.090,40	

ma comunque indicando, al pari di quanto comunicato all'USR Regione Marche Sisma 2016 con ns. nota n. 15493/2020, ad evasione della loro richiesta n. 96623/2020, ma anche evidenziato dalla nota dell'USR Regione Marche Sisma 2016 n. 97975/2020 in cui si fornivano istruzioni applicative in merito alla normativa in esame, coloro i quali matureranno successivamente i requisiti e che verranno considerati in caso di modifiche normative e sempre garantendo la copertura integrale della spesa e la neutralità nel bilancio, come di seguito specificato:

CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA EFFETTIVA DEL CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)	COSTO ANNUALE TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE COMPLESSIVO (COMPRESI ONERI ED IRAP)	NOTE
D1	TEMPO PARZIALE 50%	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	23/04/2021	€ 17.090,40	Il dipendente detiene n. 545 giorni di contratto a tempo determinato per cause diverse dal sisma considerati ai fini del requisito
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	09/11/2021	€ 34.180,79	
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/12/2022	€ 34.180,79	
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/12/2022	€ 34.180,79	
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	08/03/2023	€ 31.204,19	
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	08/03/2023	€ 31.204,19	
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	31/05/2023	€ 31.204,19	

**DATO ATTO** che la presente individuazione del personale da stabilizzare è dettata unicamente dalla constatazione di dover necessariamente considerare unicamente le figure che detengono i requisiti previsti attualmente dall'art. 20 – comma 1 – del DL 75/2017 e s.m.i. e che si procederà ad un'integrazione del piano del fabbisogno del personale al variare del contesto normativo sotteso;

**RITENUTO** per tutto quanto sopra premesso dover procedere alla modifica della programmazione del personale approvata con DUP 2020/2022 e DUP 2021/2023;

#### **VISTI**

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

**DATO ATTO** del rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

#### **CONSIDERATO**

- che il Comune di Acquasanta Terme rispetta il limite stabilito dall'art. 263 c. 2 TUEL, come indicato nel D.M. 10/4/2017;
- che per l'anno 2020 è stato rispettato il pareggio di bilancio;
- che l'amministrazione ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 198/2006 con propria deliberazione n. 203/2017 relativa al triennio 2018/2020;
- che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;
- di non trovarsi nella condizioni limitative dell'assunzioni di personale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'approvazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);

**RICORDATO CHE:**

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, *anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020* o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

**CONSIDERATO** che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 nonché di quello 2021/2023;

**ACQUISITI**, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e della Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**ACQUISITO**, altresì, il parere dell'organo di revisione;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi e favorevoli

**DELIBERA**

Di riapprovare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si hanno per ripetute e trascritte e alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi con l'approvazione della legge n. 126/2020, di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020, il piano dei fabbisogni di personale per il triennio di cui al DUP 2020/2022 e DUP 2021/2023, prevedendo **alla stabilizzazione, prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020**, del personale che abbia maturato, **NEL TERMINE ATTUALE DEL 31/12/2020**, i requisiti di cui all'art. 20, comma1, lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, come da seguente prospetto:

CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA EFFETTIVA DEL CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)	COSTO ANNUALE TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE COMPLESSIVO (COMPRESI ONERI ED IRAP)	NOTE
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	07/05/2020	€ 34.180,79	
D1	TEMPO PARZIALE 50%	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	16/07/2020	€ 17.090,40	

ma comunque indicando, al pari di quanto comunicato all'USR Regione Marche Sisma 2016 con ns. nota n. 15493/2020, ad evasione della loro richiesta n. 96623/2020, e come evidenziato dalla nota dell'USR Regione Marche Sisma 2016 n. 97975/2020 in cui si fornivano istruzioni applicative in merito alla normativa in esame, coloro i quali matureranno successivamente i requisiti e che verranno considerati in caso di modifiche normative e sempre garantendo la copertura integrale della spesa e la neutralità nel bilancio, come di seguito specificato;

CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA EFFETTIVA DEL CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)	COSTO ANNUALE TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE COMPLESSIVO (COMPRESI ONERI ED IRAP)	NOTE
D1	TEMPO PARZIALE 50%	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	23/04/2021	€ 17.090,40	Il dipendente detiene n. 545 giorni di contratto a tempo determinato per cause diverse dal sisma considerati ai fini del requisito
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	09/11/2021	€ 34.180,79	
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/12/2022	€ 34.180,79	
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/12/2022	€ 34.180,79	
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	08/03/2023	€ 31.204,19	
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	08/03/2023	€ 31.204,19	
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	31/05/2023	€ 31.204,19	

Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata **esclusivamente** nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge **a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro**;

Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;

Di dare atto che si procederà ad aggiornare il presente programma, essendo suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento, in particolare per quanto attiene ad eventuali nuovi termini temporali di maturazione dei requisiti per la stabilizzazione, ad oggi fissati al 31/12/2020 per quanto attiene al compimento dei tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto ex comma 1 – lettera c) del DL 75/2017 e s.m.i.;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Acquasanta Terme nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

Di dare atto della **valenza ricognitoria** dell'istanza richiesta dall'art. 57 comma 3 bis del DL 104/2020 e che ogni più puntuale scelta organizzativa potrà essere compiuta una volta determinata in maniera certa tanto le risorse spettanti quanto la loro durata, e di procedere pertanto alla comunicazione dell'elenco di tutto il personale ex art.

50-bis del DL 189/16 specificando per ognuno di essi la data del raggiungimento del triennio di servizio presso l'Amministrazione Comunale;

Di dare mandato all'Ufficio personale di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente programma delle assunzioni e di procedere in base a quanto previsto dal comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020;

Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS e R.S.U.;

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale del DUP 2020/2022 e DUP 2021/2023;

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione resa nei modi di legge

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Sulla Proposta n.159 del 07-11-20 relativa alla presente Delibera di Giunta comunale n.153 del 12-11-20 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere Favorevole per la regolarità tecnica, contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, 1 comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Pietro FISCALETTI

IL SINDACO  
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA STELLA MARIA

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione viene pubblicata oggi 10/12/2020 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 10/12/2020 al 25/12/2020 e contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari con lettera prot.n.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA STELLA MARIA

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA STELLA MARIA